



# CITTA' DI GALATONE

**Provincia di Lecce**

**2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane**

**D E T E R M I N A Z I O N E  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 161 del 15/12/2022**

**Registro Generale N° 1398 del 15/12/2022**

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022. Approvazione verbali commissione e graduatoria di merito. (AC0200)

## UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 15/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Serena Nocco



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTA:**

- La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA DI MERITO. (AC0200)**

**Visto** che in qualità di Responsabile del Settore 2, giusta decreto sindacale n. 8/2022, la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

**Atteso che**, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 6 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 7 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011;
- con deliberazione n. 16 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 31 del 12 agosto 2022 ha approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 47 del 12/04/2022, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 57 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2021;
- con deliberazione n. 142 del 21 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2022-2024 (ex art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021);
- con deliberazione n. 143 del 23 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2022-2024 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020 secondo cui *“A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19*

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere”;

- l'art. 1, comma 180, della legge n. 178/2020 secondo cui “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie”;

**Visto** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 8 secondo cui ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

**Visto** il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante *Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 7, comma 4, secondo cui le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e con le modalità di cui all'art. 1, per la durata massima di mesi 36;

**Visti:**

- l'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha aggiunto il comma 179-bis all'art. 1 della legge n. 178/2020 secondo cui “Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 dell'8 giugno 2018”;
- l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. n. 36/2022 secondo cui “All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di

*procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale”;*

**Ribadito** che l'Agenzia per la Coesione Territoriale, giusta nota acclarata al prot. 43805/2022:

- ha comunicato che ad esito della suddetta procedura concorsuale si è rilevata la non completa copertura dei posti previsti e, per l'effetto, le amministrazioni interessate possono procedere alla selezione di risorse umane mediante stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;
- nel contempo, ha reso noto che il Comune di Galatone è destinatario delle risorse per la stipula di un contratto di collaborazione della durata massima di tre anni, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, con un professionista per l'espletamento di funzioni tecniche, alternativamente con profilo *junior* (ossia con esperienza lavorativa fino a tre anni) o *middle* (ossia con esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni). Il compenso annuo onnicomprensivo da riconoscere al professionista selezionato ammonta ad euro 38.366,23, a valere integralmente sulle risorse del Programma Operativo Complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 che saranno trasferite a questo Ente dall'Agenzia a seguito della trasmissione del contratto di collaborazione sottoscritto;

**Considerato** che, alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 166 del 24 ottobre 2022, ha fornito indirizzo alla scrivente per l'avvio di idonea procedura pubblica per la selezione di un Esperto in Funzioni Tecniche cui conferire incarico di lavoro autonomo ex art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, previo esperimento di apposito interpello interno volto ad accertare la possibilità di utilizzare personale già dipendente, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo in allegato alla Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. 15001/2022 nonché stabilito che *“la figura professionale oggetto di selezione deve corrispondere al profilo MIDDLE (ossia con esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni), fermo restando che qualora non pervengano istanze ammissibili in tal senso si procederà ad ammettere alla selezione i candidati con profilo JUNIOR (ossia con esperienza lavorativa fino a tre anni)”;*

**Visto** l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.*

*168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;*

**Atteso** che la direzione del servizio Risorse Umane, con determinazione dirigenziale n. 1167 del 2 novembre 2022:

- ha approvato l'avviso pubblico per la selezione di un Esperto in Funzioni Tecniche cui conferire un incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022;
- ha chiarito che la procedura in esame è finalizzata all'individuazione di un Esperto profilo professionale FT (Tecnico) – profilo MIDDLE, ossia Esperto con con esperienza uguale o superiore a tre anni e che, solo qualora non pervengano candidature ammissibili per tale profilo, si procederà, in subordine, ad ammettere a selezione le eventuali candidature presentate per il profilo JUNIOR (ossia con esperienza fino a tre anni);

**Constatato** che:

- l'avviso di selezione in rassegna è stato pubblicato all'Albo pretorio *online* e nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso del Comune di Galatone dal 02/11/2022 al 18/11/2022, sul sito istituzionale [www.comune.galatone.le.it](http://www.comune.galatone.le.it) nonché sul Portale Unico del Reclutamento (inPA) – sezione Selezione professionisti ed esperti;
- il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 23:59 del 18 novembre 2022, ossia decorsi giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio *online* del Comune;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1256 del 21.11.2022 con la quale è stata nominata apposita Commissione esaminatrice, presieduta dall'Ing. Luca Migliaccio, in qualità di Responsabile del Settore 7 e composta altresì dall'Arch. J. Ilaria Rosa Gatto, Funzionario Tecnico Responsabile del IV Settore e dal Dott. Antonio Chiga, Funzionario Amministrativo, Responsabile del V Settore;

**Dato atto** che, nei termini assegnati, sono pervenute sul nuovo portale reclutamento 39 (trentanove) domande di partecipazione;

**Esaminate** quindi le domande di partecipazione dei candidati, la commissione, ha stilato una prima graduatoria di merito sulla base dei *curricula* inviati dai diversi concorrenti, disponendo l'ammissione al colloquio dei primi dieci risultati idonei;

**Ritenuto** quindi, alla luce della selezione condotta dalla nominata commissione, prendere atto dei relativi verbali, trasmessi a questo ufficio con nota prot. 35256 del 6.12.2022 e approvare la graduatoria di merito riportata nell'allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**Ribadito** che i requisiti richiesti sono stati dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, pertanto, l'accertata carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti cagionerà l'esclusione del candidato “*in qualunque momento della procedura, anche successivamente al conferimento dell'incarico con conseguente decadenza dallo stesso*”, nel rispetto del quadro normativo vigente;

**Richiamati:**

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6-bis;
- il D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, in ragione della selezione condotta,

1. APPROVARE la graduatoria di merito riportata nell'allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale prendendo atto dei verbali relativi alla selezione *de qua*, trasmessi a questo ufficio con nota prot. 35256 del 6.12.2022;
2. DARE ATTO che la vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022 come Esperto – profilo professionale FT (Tecnico) – profilo MIDDLE, ossia Esperto con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, è l'architetto Michela Serena ABATI;
3. PRECISARE che l'incarico di cui al punto precedente sarà affidato, dal responsabile del VII Settore, in ragione delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che quindi l'ufficio provvederà alla verifica in ordine al possesso degli stessi, fermo restando che i requisiti richiesti sono stati dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, pertanto, l'accertata carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti cagionerà l'esclusione del candidato *“in qualunque momento della procedura, anche successivamente al conferimento dell'incarico con conseguente decadenza dallo stesso”*, in ossequio a quanto previsto dall'avviso in oggetto, dal regolamento comunale in materia e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Tale incarico di collaborazione professionale è senza vincolo di subordinazione e sarà disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo secondo lo schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
4. DARE ATTO altresì che, come previsto dall'avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1161 del 28/10/2022 *“l'Ente si riserva la facoltà di utilizzare la medesima graduatoria, mediante scorrimento secondo l'ordine di merito, qualora si renda necessario conferire ulteriori incarichi di analoga natura ovvero per la sostituzione dell'esperto selezionato”* ;
5. RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è il soggetto che adotta l'atto;
6. DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
7. PUBBLICARE copia del presente provvedimento sull'Albo pretorio online nonché nella sezione dedicata alla procedura in oggetto della sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso;
8. TRASMETTERE il presente provvedimento, alla candidata vincitrice della selezione, al responsabile del VII settore per gli adempimenti consequenziali e al Segretario generale.

Galatone, 15/12/2022

IL DIRIGENTE  
**NOCCO Dott.ssa Serena**

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
						_____			